PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2772 di data 25 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s. m.
Lavori relativi a "2ª variante al progetto per la riqualificazione generale con ampliamento" nel rifugio escursionistico **MICHELUZZI**, p.ed. 214 in C.C. Campitello, in località Val Duron - Comune di Campitello di Fassa.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Alberto CIPRIANI	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Ruggero VALENTINOTTI	- componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci e Gian Marco Richiardone del Servizio turismo e sport e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che la l.p. 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all’articolo 6 della l.p. n. 7/1987 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall’articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Considerato che con d.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l’esecuzione della l.p. n. 8/1993, che stabilisce i requisiti, le caratteristiche e i servizi dei rifugi alpini e dei bivacchi.

Vista la domanda pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale il sig. Davide Bernard, legale rappresentante dell'impresa Rifugio Micheluzzi di Bernard Davide & C. s.a.s. con sede in Campitello di Fassa (TN), ha chiesto, ai sensi della l.p. n. 8/1993 e s.m., l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori relativi a “2ª variante al progetto per la riqualificazione generale con ampliamento” nel rifugio escursionistico Micheluzzi, p.ed. 214 in C.C. Campitello, in località Val Duron, nel Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'arch. Luisa Guadagnini, datati settembre 2019.

Vista la precedente deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2213 del 1° agosto 2016, con cui sono stati autorizzati i lavori di riqualificazione generale con ampliamento del rifugio, e la successiva deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2584 del 5 novembre 2018, con cui è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori relativi alla 1ª variante del progetto autorizzato nel 2016.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano una seconda variante ai lavori autorizzati che prevede:

- realizzazione di pareti divisorie interne nella cantina, in modo da realizzare locali diversi con riduzione delle dimensioni delle finestrature delle bocche di lupo;
- separazione dei servizi igienici per sesso, al piano terra, con realizzazione del servizio igienico per disabili;
- riduzione della superficie della sala da pranzo a piano terra per permettere la realizzazione di murature isolate;
- parziale modifica di alcune tramezzature interne nelle camere e bagni al primo piano;
- riorganizzazione delle stanze nel secondo piano, con perdita di un posto letto (si passa da 24 a 23 posti letto complessivi) e contestuale realizzazione del bagno riservato per ogni singola camera;
- realizzazione di soppalchi in due stanze, accessibili con scaletta;
- modifiche ai prospetti esterni.

Considerato che l’intervento proposto apporta un miglioramento per la struttura interessata sotto il profilo gestionale e della vivibilità per gli ospiti, ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del comma 6, dell'articolo 2 della l.p. n. 8/1993.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2213 del 1° agosto 2016;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2584 del 5 novembre 2018;
- visti gli articoli 2 e 5 della l.p. 15 marzo 1993, n. 8;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;

- ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'impresa Rifugio Micheluzzi di Bernard Davide & C. s.a.s. con sede in Campitello di Fassa (TN), all'esecuzione dei lavori relativi a "2ª variante al progetto per la riqualificazione generale con ampliamento" nel rifugio escursionistico Micheluzzi, p.ed. 214 in C.C. Campitello, in località Val Duron, nel Comune di Campitello di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di stabilire che, per i lavori autorizzati con il presente provvedimento, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2213 di data 1° agosto 2016;

3. di disporre che dovrà essere comunicata al Servizio turismo e sport l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. n. 7/1987;

6. di precisare che la presente autorizzazione non comprende la verifica del rispetto della normativa antincendio; eventuali pareri e/o certificazioni competono al Servizio antincendi e protezione civile;

7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GMR